AMBITO TERRITORIALE
TROIA
COMUNE DI TROIA

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia

REGOLAMENTO

"TRASPORTO SOCIALE - TAXI SOCIALE"

Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 06 del 17/07/2014 e modificato con Deliberazione n. 06 del 29.04.2022

Sommario

Art. 1 – Finalità del Servizio 3

Art. 2 – Oggetto del Regolamento 3

Art. 3 – Area Territoriale 3

Art. 4 – Modalità di Gestione 3

Art. 5 – Tipologia del Servizio 3

Art. 6 – Destinatari del Servizio 4

Art. 7 – Modalità di accesso al Servizio 4

Art. 8 – Modalità di erogazione del Servizio 5

Art. 9 – Partecipazione degli utenti al costo del Servizio 6

Art. 10 – Benefici di esenzione o agevolazione sulle tariffe 6

Art. 1 – Finalità del Servizio

1) Il Servizio comunale di "trasporto sociale - taxi sociale" è istituito come intervento volto a concorrere alla promozione del benessere dei cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, permettendo loro di fruire della rete dei servizi esistenti nella zona per il soddisfacimento di bisogni primari.
2) Il servizio rientra tra le azioni di natura socio-assistenziale promosse dall'Ambito Territoriale di Troia al fine di consentire a persone, in situazioni di svantaggio, anche transitorio, di raggiungere strutture a carattere assistenziale e sanitario, centri di cura e riabilitazione, centri commerciali e, in generale, di accedere a luoghi in cui si erogano i servizi di cui necessitano.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento disciplina i princìpi e le modalità a cui si devono uniformare la gestione e l'erogazione del servizio di "trasporto sociale - taxi sociale" istituito dall'Ambito, nonché i criteri di accesso dell'utenza al servizio stesso.

Art. 3 – Area Territoriale

1) Il Servizio viene effettuato nell'ambito del territorio dell'Ambito Territoriale di Troia e dei 16 comuni ad esso aderenti. È previsto, inoltre, il raggiungimento dei centri ospedalieri di Foggia, San Giovanni Rotondo, Lucera e i Comuni fuori Regione la cui distanza chilometrica non sia superiore ai Km necessari per raggiungere San Giovanni Rotondo.

Art. 4 – Modalità di Gestione

1) Il Servizio potrà essere effettuato dall'Ambito con le seguenti modalità:
   a) In forma diretta con l'utilizzo di veicoli di proprietà dell'Ente e di volontari del Servizio Civile Nazionale o di Associazioni di Volontariato locale, se disponibili, per la conduzione dei mezzi;
   b) Attraverso la stipula di apposite convenzioni con associazioni di volontariato e/o loro raggruppamenti ;
2) I conducenti dei veicoli dovranno essere in possesso della patente cat. B.

Art. 5 – Tipologia del Servizio

1) Il "trasporto sociale - taxi sociale" è un servizio utile a permettere l'accesso:
   a) Alle strutture didattiche, educative, sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche e convenzionate per la fruizione delle relative prestazioni;
   b) Agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi per espletamento di pratiche burocratiche necessarie di rilevanza primaria;
2) Le suddette prestazioni vengono rese quando le stesse non sono assicurate dal S.S.N. o non ricadono nella competenza dei servizi sociali gestiti, in forma associata, a livello d'Ambito.
3) Il "trasporto sociale - taxi sociale" può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale a seconda delle esigenze e della destinazione, in ogni caso non può superare il numero di 8 persone a trasporto, eventuali accompagnatori inclusi.

4) Non possono in alcun modo essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzi specifici quali AMBULANZA.

5) Il Servizio di trasporto inizia dalla residenza dell'utente, è diretto ad una delle suddette destinazioni e si conclude con il rientro al domicilio dell'utente stesso.

6) In ogni caso non deve superare un massimo di 3 ore di impegno per trasporto, escluso il tempo di viaggio per raggiungere la destinazione.

Art. 6 – Destinatari del Servizio

1) Possono usufruire del servizio di "trasporto sociale - taxi sociale" i cittadini residenti nell'Ambito Territoriale di Troia che siano:

   a) Soggetti portatori di gravi patologie, acute e croniche, richiedenti terapie o cicli di terapia che limitano l'autonomia, presso adeguati centri medico-assistenziali ;

   b) Anziani ultrasessantacinquenni privi di capacità autonoma nella mobilità extracittadina;

   c) Invalidi adulti, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% e portatori di disabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 104\92.

   d) Persone adulte segnalate dai servizi sociali del Comune, della ASL o da altri uffici competenti. È prevista una relazione da parte del soggetto pubblico proponente che illustri la necessità dell'intervento.

   e) Minori disabili accompagnati da un genitore o in presenza di un vigilatore.

Art. 7 – Modalità di accesso al Servizio

1) L'accesso al servizio avviene a seguito di richiesta per iscritto su apposito modulo da parte del soggetto interessato, da un familiare o dal legale rappresentante, presso l'ufficio servizi sociali del comune.

2) La richiesta può essere presentata anche per via telematica ed in particolari necessità anche per via telefonica. In quest'ultimo caso verrà compilato il modulo dall'ufficio secondo le indicazioni del Servizio Sociale Comunale ed il servizio potrà essere erogato solo dopo conferma entro 24 ore della richiesta con le modalità formali sopra descritte.

3) Alla domanda di accesso al servizio di "trasporto sociale - taxi sociale", dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000:

   - I dati anagrafici e una email di riferimento ed il n.ro telefonico
   - La situazione di necessità previste dall'art. 6.
   - Il tipo di intervento richiesto, l'impegno orario ed i giorni previsti.
   - Di conoscere ed accettare le condizioni previste dal presente regolamento.

   Inoltre alla domanda dovranno essere allegati:

   - La relazione preliminare, laddove prevista.

- L'attestazione ISEE (in corso di validità) relativa alle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata ai sensi del D.Lgs. 109/98 e ss.mm.ii. L'attestato una volta presentato resta gli atti e va rinnovato annualmente.

4) La domanda deve ritenersi accettata salvo diversa indicazione da parte dell'assistente sociale addetto ai servizi sociali del comune il quale comunica il diniego al richiedente anche per via telematica o telefonica. In quest'ultimo caso il diniego è da confermare entro 24 ore.

Art. 8 – Modalità di erogazione del Servizio

1) Il Coordinamento Istituzionale provvederà a fissare un tetto massimo di spesa a viaggio che sarà a carico dell'utente.

2) Il soggetto attuatore del trasporto viene contattato con almeno 48 ore di anticipo dai Servizi Sociali del Comune, con apposito modulo compilato nella parte superiore dive sono indicati i dati, l'ora e luogo di destinazione dell'utente.

3) Il soggetto attuatore verifica i dati anagrafici dell' utente.

4) Tale modulo verrà utilizzato dell'ente attuatore per la certificazione del trasporto ed inviato in copia ai Servizi Sociali del Comune.

5) La quantità di viaggi da effettuarsi nell'arco dell'anno sono indicati nell'allegato PROSPETTO TAXI SOCIALE già definito per i 16 Comuni e comunque non può superare il numero di 3 giornalieri.

6) I servizi verranno svolti dalle ore 7.00 alle ore 18.00, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 7.00 alle ore 12.30 nel giorno del sabato, salvo diversi orari concordati con l'utente in base alle necessità.

7) Gli operatori addetti al trasporto devono garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

8) Gli utenti devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al soggetto incaricato del servizio e ai Servizi Sociali del Comune, ogni variazione che si renda necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti. È obbligatoria la presenza dell'accompagnatore per gli utenti con particolari patologie e/o tutoraggio (minori, diversamente abili, etc...).

9) L'accompagnatore viene fornito direttamente dall'utente, per un massimo di 1 accompagnatore per utente.

10) L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio servi sociali del comune le eventuali indisponibilità per cause sopraggiunte.

11) Il servizio non potrà essere fruito per i successivi tre mesi nei seguenti casi:

- Mancata comunicazione senza valida giustificazione;
- Mancata regolarizzazione del pagamento della quota di compartecipazione a seguito di fruizione del servizio;

Art. 9 – Partecipazione degli utenti al costo del Servizio

1) In sede di prima applicazione, il Coordinamento Istituzionale, con l'approvazione del presente regolamento stabilisce le tariffe secondo quanto riportato nella tabella allegata di cui alla lett. a).
2) Sono previste riduzioni ed esenzioni.
3) Le riduzioni sono stabilite secondo le fasce ISEE.
4) Le esenzioni sono riservate alle seguenti tipologie di utente:
   a) affetti da patologie neoplastiche in atto;
   b) portatori di disabilità ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3;
   c) invalidi civili al 100%.

Art. 10 – Benefici di esenzione o agevolazione sulle tariffe

1) Il Coordinamento Istituzionale stabilisce, con eventuale aggiornamento annuale in base alla variazione percentuale in aumento dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo, fornito dall'ISTAT, le soglie ISEE di accesso ai benefici di esenzione e di agevolazione sul pagamento delle tariffe relative al servizio di "trasporto sociale - taxi sociale".